

TI_GERICHTE 15.2002.171 vom 11. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2002.171

FR: TI_GERICHTE 15.2002.171 du 11 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2002.171 del 11 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso contro i provvedimenti degli organi di esecuzione forzata deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. La notificazione avviene con la consegna di un esemplare del provvedimento al destinatario. Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest'ultimo. Il provvedimento 25 febbraio 2002 con il quale l'UE di Lugano ha annullato l'esecuzione n. _____ per intervenuta perenzione, è stato trasmesso lo stesso giorno al rappresentante legale del creditore. Il termine di 10 giorni per ricorrere era ormai ampiamente scaduto il 6 settembre 2002. Per questo motivo il ricorso 6 settembre 2002 di _____ è irricevibile per tardività.

E. 2

In via abbondanziale va rilevato che per l'art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente (cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann , SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116). Il termine per domandare la realizzazione comincia a decorrere dal momento del pignoramento e non dalla sua comunicazione al creditore (DTF 115 III 109). La realizzazione degli oggetti pignorati avviene solo su richiesta del creditore escutente e non d'ufficio (Markus Frey , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco, vol. II, n. 1 e 10 ad art. 116): l'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata (art. 121 LEF). A domanda del debitore la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a richiederla (art. 124 cpv. 1 LEF).

E. 3

Nel caso di specie il pignoramento è stato eseguito dall'UE di Lugano il 19 febbraio 2001. _____ non ha presentato, conformemente all'art. 116 cpv. 1 LEF entro il termine di un anno dall'avvenuto pignoramento, la domanda di realizzazione. Per questo motivo l'UE di Lugano con il provvedimento impugnato ha quindi correttamente accertato il non rispetto dei termini imposti al creditore dal diritto esecutivo per chiedere la vendita dei beni pignorati.

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.